

n. 89/2026 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Marco Campagnolo

Presidente

dott. Carlo Azzolini

Giudice

dott. Luigi Selmo

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:

T.D.M. 2 società a responsabilità limitata, c.f. e p.i.v.a. 04377580271, con domicilio digitale p.e.c. tdm2srls@pec.it e con sede legale a Treviso (Tv), a far data dal 21 maggio 2025, in Via dei Da Prata, n. 14, c.a.p. 31100 e precedente sede legale in Scorzè (Ve), Via Mario Mazza n. 26;

visto il ricorso *ex art.* 40 cci presentato da Make Group s.r.l., c.f. e p. i.v.a. 04409600279 con sede legale in Mirano (Ve), via Villafranca n. 6/3, in data 29 aprile 2026, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di T.D.M. 2 società a responsabilità limitata, con domicilio digitale p.e.c. tdm2srls@pec.it e con sede legale a Treviso (Tv), Via dei Da Prata, n. 14, c.a.p. 31100;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40, co. 6, cci a mezzo p.e.c. e che ciononostante la società resistente non si è costituita;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex artt.* 27 e 28 cci atteso che il trasferimento della sede legale di T.D.M 2 s.r.l. da Scorzè (Ve) a Treviso (Tv) è avvenuta entro l'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale da parte dei Make Group s.r.l.;

vista la documentazione allegata dai ricorrenti;



ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto T.D.M. 2 società a responsabilità limitata:

- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (il movimento terra in proprio e per conto terzi, il trasporto merci in proprio o per conto terzi, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 cci;

- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 cci, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente:

- (i) dal protratto inadempimento nei confronti di Make Group s.r.l., del pagamento di € 6.525,29 fondato sul decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Venezia n. 3119/2025 dichiarato definitivamente esecutivo *ex art.* 647 c.p.c. in data 6.02.2026;

- (ii) dall'esito negativo del pignoramento tentato dall'istante in data 19 marzo 2026;

- (iii) dal mancato deposito di bilanci successivamente all'anno 2023;

- (iv) dall'esistenza di debiti sia nei confronti di INPS per lavoratori dipendenti pari ad € 2.459,81 e per € 79.133,57 già affidati all'Agente della riscossione;

- lo stato di insolvenza – intesa quale incapacità di del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni – emerge, altresì, dalla considerazione dell'inadempimento nell'ambito del quadro ricavabile dall'ultimo bilancio disponibile riferito all'esercizio 2023, il quale evidenzia attivo patrimoniale superiore ai debiti: il fatto stesso dell'inadempimento, nonostante la capacità patrimoniale, esprime inadeguatezza del debitore ad acquisire credito offrendo in garanzia i suoi beni, circostanza che vieppiù testimonia sfiducia del mercato nei suoi confronti.

Ciò, tanto più considerando anche che, in sede concorsuale, in presenza dei riferiti elementi sintomatici e di titoli esecutivi non sospesi, grava sul debitore l'onere di dimostrare che l'eventuale deliberato rifiuto di adempiere è accompagnato dalla dimostrazione di essere comunque in grado di farlo.

Rilevato, inoltre, che

- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) cci, come è documentato dall'ultimo bilancio disponibile - relativo all'esercizio 2023 - che registra un attivo di € 1.221.980,00, ricavi per € 968.234,00 e debiti per € 603.423,00;



- ai sensi dell'art. 49, comma 5, cci, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi sia il debito nei confronti di Make Group s.r.l., sia gli ulteriori debiti verso INPS (v. *supra*);

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di T.D.M. 2 società a responsabilità limitata, con domicilio digitale p.e.c. tdm2srls@pec.it e con sede legale a Treviso (Tv), Via dei Da Prata, n. 14, c.a.p. 31100;
- 2) NOMINA giudice delegato il dott. Luigi Selmo;
- 3) NOMINA curatore il dott. Antonio Franceschetto, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 cci, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 cci);
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **29 ottobre 2026** ad **ore 10.00** davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Venezia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 cci e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 cci;



7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqües* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
- 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Venezia, 02.07.2026

Il Giudice est.

dott. Luigi Selmo

Il Presidente

dott. Marco Campagnolo

